



Preferenza del credito ipotecario rispetto al credito da reato: il credito risarcitorio della vittima di reato e il privilegio ipotecario al vaglio delle Sezioni Unite civili n. 34681 del 29 dicembre 2025

AVV. BENEDETTA FRANCO

Con la sentenza n. 34681, pubblicata in data 29 dicembre 2025, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, con un'analitica disamina, anche in chiave sovranazionale, della tutela risarcitoria della vittima di reato e alcuni chiarimenti sulla portata dell'art. 41 TUB, è intervenuta sul rapporto tra il privilegio speciale sugli immobili di cui all'art. 316, comma 2, c.p.p. e l'ipoteca, affermando il seguente principio di diritto: *“Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell'art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell'imputato o del responsabile civile e, quindi, in deroga al secondo comma dell'art. 2748 c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all'antioriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva. Ne consegue che il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito ai crediti privilegiati di cui all'art. 316, comma 2, c.p.p. se l'ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro”*.

Appare opportuno, innanzitutto, inquadrare sinteticamente la fattispecie all'esame della Suprema Corte.

In una procedura esecutiva immobiliare interveniva una società, quale cessionaria del credito della procedente, sorto in forza di sentenza penale confermata in secondo grado e a garanzia del quale era stato trascritto, in data 07.02.2012, sequestro conservativo ex art. 316 c.p.c.. Nella medesima espropriazione immobiliare era intervenuta una Banca, per un credito derivante da un mutuo fondiario stipulato in data 31.07.2003 e assistito da iscrizione ipotecaria del 07.08.2003.

In sede di riparto, l'intero ricavato della vendita forzata del compendio pignorato, già provvisoriamente assegnato ex art. 41 TUB alla Banca, veniva attribuito alla cessionaria del credito assistito dal privilegio ex art. 316, comma 2, c.p.p.; pertanto, l'Istituto di credito instava per la modifica del progetto di riparto.

Il Giudice dell'esecuzione risolveva la controversia esecutiva accogliendo le istanze della Banca, riconoscendo alla cessionaria del credito della procedente le sole spese



in prededuzione ex art. 2770 c.c.. Il Tribunale di Asti, successivamente adito ex artt. 512 e 617 c.p.c., respingeva l'opposizione e confermava l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che veniva, quindi, impugnata in sede di legittimità.

Quanto a quest'ultimo, con l'ordinanza interlocutoria n. 19314/2024 il Collegio remittente della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione – in ragione, tra l'altro, del rilievo che l'interesse sotteso al privilegio ex art. 316 c.p.p. “*corrisponde anche a evidenti interessi pubblicistici*”, con la conseguenza che il bilanciamento degli interessi in gioco impone la “*valutazione di preminenza o meno della funzione repressiva statutale e della tutela penalistica dei diritti sulle ragioni di credito derivanti da ordinari rapporti tra privati*” – si interrogava, quindi, sull'opportunità di applicare, in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita forzata di immobili e al concorso tra il privilegio speciale immobiliare disciplinato dall'art. 316, comma 4, c.p.p. e l'ipoteca iscritta anteriormente, i principi formulati da Cass. Civ., SS.UU. n. 21045/2009 che, come noto, ha sancito il principio secondo cui “*Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'art. 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis c.c. siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola*

generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dell'art. 2748 c.c., comma 2, e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti”, rimettendo la questione alle Sezioni Unite.

Nelle proprie conclusioni, il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Battista Nardecchia, instava per l'affermazione del seguente principio di diritto: “*ai sensi dell'art. 2748 comma 2 c.c. il privilegio speciale previsto dal combinato disposto degli artt. 316, comma 4, e 320, comma 1, cod. proc. pen. prevale nei confronti delle ipoteche anche se precedentemente iscritte*”.

In tal senso, secondo il P.M. – oltre alla ritenuta prevalenza della funzione repressiva statutale e della tutela penalistica dei diritti sulle ragioni di credito “*rispetto a quelli derivanti da ordinari rapporti tra privati*” e alle affermate ragioni sistematiche e di interpretazione letterale, che consentirebbero di salvaguardare la volontà del Legislatore¹ – appariva significativo e induceva gli interpreti a più di una riflessione, il seguente argomento:

“mentre quello dell'odierna ricorrente è pacificamente privilegiato ai sensi dell'art. 316, comma 4, cod. proc. pen. (e dell'art. 320, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui “la conversione (del sequestro conservativo in pignoramento) non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma 4”), così non è per quello della Banca, trattandosi di credito garantito da ipoteca, che l'art. 2741,



comma 2, cod. civ. distingue dalle altre cause legittime di prelazione e, cioè, dai privilegi e dal pegno (solo in senso atecnico si usa definire il creditore garantito da ipoteca come munito del "privilegio ipotecario", cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022 o si parla di "privilegi" del creditore fondiario con riguardo alle disposizioni di favore contenute nel T.U.B., v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17439 del 28/06/2019)".

Tale assunto e la giurisprudenza a sostegno sono conformi ad autorevoli Voci² che, in estrema sintesi, affermano che l'ipoteca è un diritto reale di garanzia che può configurarsi come un accessorio del credito, dotato di autonomia strutturale e, al contempo, in dipendenza funzionale dal credito medesimo che si comporrebbe dei diritti di esproprio, di seguito e di prelazione sul ricavato dell'espropriazione degli immobili vincolati.

Dal canto, loro come si dirà, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la normativa interna e quella comunitaria, regolanti la tutela del credito da reato e quello risarcitorio della vittima, non offrano argomenti decisivi per superare o, altrimenti, derogare il dato letterale fondato sul criterio di priorità temporale conseguente alla natura trascrizionale o iscrizionale della causa di prelazione.

La Corte di Cassazione, pur ritenendo fondati i motivi di ricorso si è così determinata, formulando il principio di diritto poc'anzi menzionato, in primo luogo affer-

mando che *"il credito dell'istituto che trova titolo in un contratto di mutuo fondiario non è assistito da privilegio: l'art. 38, comma primo, del t.u.b. dispone che detto credito, che ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine, è garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili (Cass., n. 1506/2014 e n. 3847/1988)"* e ribadendo il proprio risalente orientamento secondo cui l'art. 41, comma 2, TUB³ ha natura di mero privilegio processuale che, come tale, si risolve in una mera "anticipazione di valuta", consentendo agli istituti di credito *"di disporre di quanto loro spettante, ma non di importi superiori, in via anticipata rispetto al momento nel quale si determina, con la conclusione dell'attività di liquidazione e con l'esecuzione del piano di riparto, il quantum spettante a ciascun creditore concorrente"*.

Tant'è che nel dichiarare l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, per difetto di decisività, essendo la pronuncia conforme a diritto nel dispositivo, le Sezioni Unite hanno corretto la motivazione, *"nel senso che il credito della banca che abbia erogato un mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 del t.u.b., è assistito da ipoteca di primo grado"*.

Il Collegio si è addentrata, poi, in una analitica disamina della sentenza a Sezioni Unite n. 21045/2009⁴, di cui ha affermato di condividere le indicazioni di metodo e dell'immediato antecedente normativo dell'art. 316, comma 4, c.p.p.⁵, ricordando



che la Legge tutt'oggi non considera il credito derivante da reato in sé e per sé privilegiato, ma soltanto a seguito dell'esecuzione del sequestro conservativo penale in cui trova la sua causa esclusiva e che, per gli immobili, si attua nelle forme prescritte dal codice di procedura civile e, quindi, mediante la trascrizione nei registri immobiliari, come prescrive l'art. 317, comma 3, c.p.p..

Quanto, nello specifico, alla norma penale il Supremo Collegio ha affermato che *“il rilievo che l'art. 316, comma 4, c.p.p. conferisce al criterio di priorità temporale conduca anzitutto a circoscrivere la sfera applicativa della norma al rapporto tra i privilegi in senso tecnico”*, con la conseguenza che secondo l'interpretazione letterale, per *“crediti non privilegiati”* debbono intendersi *“quelli che non beneficiano di un privilegio in senso stretto”*.

Ancora, ha rilevato subito dopo che *“se tra “i crediti non privilegiati di data anteriore” fossero ricomprese le ipoteche, quali cause di prelazione diverse dal privilegio in senso stretto, l'art. 316, comma 4, c.p.c. condurrebbe alle medesime conseguenze pratiche già sancite dall'art. 2748, comma secondo, c.c., ossia alla generale preferenza del credito da reato, rendendo la norma penale un inutile doppione, posto che già il codice civile prescrive, quale regola generale, che il credito assistito dal privilegio è soddisfatto con priorità a prescindere dalla data di iscrizione della garanzia ipotecaria”*.

Complessivamente considerando i suddetti rilievi, a sommessio avviso di chi scrive, da un lato la Corte di Cassazione parrebbe aderire alla tesi secondo cui le ipoteche sono da ricondurre nell'alveo dei privilegi in senso stretto.

Al contempo, però, avendo affermato in prima battuta (come già evidenziato) che il credito dell'istituto che trova titolo in un contratto di mutuo fondiario non è assistito da privilegio, parrebbero escludere che possa parlarsi di privilegio ipotecario in senso tecnico e non soltanto alla luce della regola generale consacrata nell'art. 2748, comma 2, c.c..

Con la conseguenza che solamente ai sensi dell'art. 316, comma 4, c.p.p. e, quindi, in via di eccezione quello ipotecario possa intendersi come un privilegio tecnico o in senso stretto.

Il ragionamento della Suprema Corte prosegue osservando che *“per riservare all'art. 316, comma 4, c.p.p. un autonomo spazio applicativo occorre ammettere che la disposizione, coerentemente con l'evoluzione del sistema delle garanzie penali e con la genesi della norma (...) è volta a regolare il concorso tra crediti privilegiati in senso tecnico (o con i chirografari), non in base alla causa, ma all'antiorità cronologica del credito (recte, della costituzione della causa di prelazione), in ideale continuità con l'impostazione di fondo del codice penale del 1930”*.

E, ancora, sottolineando che *“con la formula “si intendono privilegiati”, l’art. 316 c.p.p. non si limita a munire i crediti derivanti da reato della causa di prelazione e a regolare il solo rapporto con i chirografari (...) ma contempla principalmente un criterio di soluzione del conflitto tra privilegi, giacché quello relativo ai crediti da reato è esplicitamente postposto rispetto ai privilegi relativi a crediti sorti anteriormente (ossia, “non si considera privilegiato”), mentre prevale su quelli successivi indipendentemente dalla loro causa, in deroga al sistema del codice civile. (...) Sul piano letterale, se i crediti derivanti da reato “si considerano privilegiati” rispetto ai crediti non privilegiati di data anteriore, ne consegue – a contrario - che tale qualità non compete rispetto ai crediti privilegiati sorti anteriormente”*.

Premessa tale approfondita disamina, le Sezioni Unite hanno ritenuto che dal dato testuale dell’art. 316, comma 4, c.p.p. non si rinviene una diretta disciplina del rapporto tra il privilegio speciale immobiliare in questione e l’ipoteca, ma si trovano utili indicazioni per riscontrare il quesito posto dall’ordinanza interlocutoria.

Nello specifico, ritenendo dirimente che *“il privilegio immobiliare si costituisce solo una volta adempite la pubblicità di trascrizione del sequestro conservativo sugli immobili dell’autore del reato o del responsabile civile; per tale causa di prelazione, a differenza del privilegio iscrizionale che assiste il credito del promissario acquirente per la restituzione del prezzo (oggetto della sentenza n. 21045/2009), è espressamente contemplato un*

criterio di soluzione del conflitto con gli altri privilegi basato sulla priorità temporale”.

Sicché, le Sezioni Unite hanno valorizzato i rilievi della pronuncia n. 21045/2009 *“riguardo al fatto che i privilegi iscrizionali o trascrizionali non sono accordati sulla base della causa del credito, e la loro pubblicità ha valore costitutivo, per cui restano regolati in base al criterio cronologico e al principio compendiato nel noto brocardo prius in tempore, potior in iure “ora evocato dall’art. 316, comma 4, c.p.p., sebbene limitatamente al concorso tra privilegi [con la conseguenza che] gli effetti della causa di prelazione si producono con l’adempimento delle forme di pubblicità e cessano con la cancellazione”*.

Fermo restando, ha precisato la Suprema Corte, che *“la causa del credito resta il presupposto giustificativo anche dei privilegi trascrizionali ed iscrizionali subordinati a particolari forme di pubblicità, o dei privilegi che richiedono, per la loro nascita, la convenzione delle parti, nel senso anche in tal caso la causa di prelazione è accordata in base ad una valutazione di particolare meritevolezza del credito, effettuata a monte dal legislatore (art. 2745, comma secondo, c.c.)”*.

Rammentando, però, che *“è riconosciuta al legislatore un’ampia discrezionalità nella selezione dei crediti cui accordare natura privilegiata, in ordine alla scelta, generale o speciale, del privilegio e sulla graduazione all’interno dei crediti privilegiati, potendosi solo controllare - all’interno di una specifica norma attributiva di un privilegio - la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di*



fattispecie identiche od omogenee a quella cui la causa di prelazione è riferita (Corte cost., n. 84/1992, n. 113/2004, n. 40/1996, n. 101/2022), dal che è logico desumere che detta discrezionalità possa legittimamente stabilire un ordine di soddisfacimento ancorato non alla causa del credito, ma al dato cronologico dell'adempimento delle forme di pubblicità costitutiva del privilegio iscrizionale o trascrizionale”.

La Corte di Cassazione ha, poi, escluso la rilevanza dell'origine storica dei privilegi immobiliari quale retaggio delle antiche ipoteche privilegiate a tutela di interessi pubblici, ritenendo anche non dirimente l'art. 2779 c.c. in tema di privilegi mobiliari per i crediti da reato, in quanto “è il frutto di un percorso normativo esattamente inverso a quello dei privilegi per i crediti da reato, avendo il codice civile trasformato in ipoteca mobiliare l'originario privilegio mobiliare previsto dall'art. 2 del Regio decreto n. 436/1927 che, ai sensi del successivo art. 5, prevaleva su ogni altro privilegio” e, come tale, non applicabile in via analogica.

Altrettanto particolareggiata è la motivazione addotta per escludere, nel caso in esame, la prevalenza dell'interesse pubblicistico su quello del creditore ipotecario.

Appare significativo il seguente passaggio della sentenza in commento: “La tutela del credito da reato nel giudizio penale è solo eventuale, poiché richiede la costituzione di parte civile, ed eventuale è la stessa costituzione del privilegio, poiché subordinato all'emissione e all'esecuzione del

sequestro conservativo, a riprova che il risarcimento non può considerarsi un necessario completamento della pretesa punitiva dello Stato rivolta a ripristinare l'ordine giuridico violato dalla commissione del reato”.

la Suprema Corte chiarisce ulteriormente il proprio convincimento alla luce della considerazione secondo cui “la tutela delle ragioni dei creditori ipotecari non necessariamente arretra al cospetto di interessi pubblici: nella disciplina delle misure ablativo penali, i diritti di garanzia dei terzi non sono automaticamente sacrificati dalla confisca prevista dall'art. 240 c.p., come allorquando il terzo sia in buona fede o in situazione di affidamento incolpevole (Cass., SU pen., n. 9/1994 e 9/1999, Cass. pen., n. 29951/2004)”.

Non ultimo, ribadendo che “per giurisprudenza consolidata, la misura conservativa (e la causa di prelazione) non può essere ottenuta dopo la dichiarazione di fallimento del reo, non essendo previste deroghe al divieto di avviare azioni esecutive o cautelari individuali dopo l'apertura del concorso (Cass., SU pen., n. 29951/2004), soluzione che è oggi accolta dall'art. 319 del codice della crisi in caso di liquidazione giudiziale (d.lgs. 14/2019)”.

Non ultimo, passando ai profili prettamente penalistici della speciale tutela del credito da reato e di quello risarcitorio della vittima, premessa una accurata ricostruzione anche sovranazionale delle disposizioni normative regolanti la fattispecie e le sotte-



se finalità, le Sezioni Unite hanno concluso affermando che *“la stessa non offre argomenti decisivi per superare il dato letterale basato sul criterio di priorità temporale e le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite riguardo alle conseguenze che discendono dalla natura trascrizionale o iscrizionale della causa di prelazione”*.

Pertanto, pur convenendo che *“la consumazione di un reato può incidere su diritti fondamentali della persona e l'eventuale postergazione nel conflitto con i crediti ipotecari anteriori potrebbe far sì che tali diritti restino insoddisfatti, dando prevalenza alla tutela di interessi di natura patrimoniale a scapito di istanze fondamentali della persona tutelate dall'art. 2 della Costituzione”*, la Suprema Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza di un vincolo di matrice costituzionale *“che obblighi a riconoscere carattere privilegiato ai crediti che sottendono interessi di rango ordinamentale primario”*, con la conseguenza che nessuna soluzione interpretativa in tal senso potrebbe sovvertire una scelta normativa di segno diverso.

Questo anche ritenendo *“imprescindibili le indicazioni della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 84/1992 e n. 113/2004) per la quale «in considerazione del carattere politico-economico dei criteri che orientano il riconoscimento della natura privilegiata di determinati crediti, non è consentito introdurre, sia pure con riguardo a posizioni creditorie che sottendono interessi di rango costituzionale, una causa di prelazione ulteriore, «con strutturazione di un autonomo modulo*

normativo» che «codifichi la tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti»”.

Tanto più che, del tutto condivisibilmente a parere di chi scrive, le Sezioni Unite hanno altresì rilevato che *“la disciplina dei privilegi pone in rapporto le ragioni del danneggiato non rispetto a quelle del responsabile, ma a quelli dei terzi titolari di diritti sui beni del reo, stabilendone i criteri di prevalenza, per cui, all'infuori delle ipotesi di frode o di atti suscettibili di revocatoria penale (art. 193 e ss. c.p.), non appare precluso un ragionevole bilanciamento delle ragioni dei terzi con quelli della vittima, dando valore alla conoscenza o conoscibilità dei pesi gravanti sul patrimonio del debitore in relazione agli adempimenti di pubblicità costitutiva, a garanzia della certezza dei rapporti giuridici e della sicurezza dei traffici”*.

La Corte ha disposto, quindi, per la reiezione del ricorso, emettendo il principio di diritto che impone la regola dell'anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva nel rapporto tra il privilegio immobiliare ex art. 316, comma 2, c.p.p. e i crediti ipotecari, in quanto *“correttamente la pronuncia impugnata ha ripartito le somme ricavate dalla vendita forzata, dando preferenza al credito ipotecario rispetto al credito da reato della ricorrente, stante l'anteriorità dell'iscrizione ipotecaria rispetto alla trascrizione del sequestro conservativo penale sull'immobile”*.

La sentenza di legittimità n. 34681/2025 apporta sicuramente un contributo signifi-



cativo per tentare di ricondurre a unità la nota problematica delle interferenze tra le procedure esecutive e quelle regolate dalla risalente Legge Fallimentare e dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza da un lato – alle quali ultime è innegabile attribuire una spiccata valenza pubblicistica – e i sequestri e le confisci penali dall'altro.

Tuttavia, la questione appare lungi dall'essere definitivamente risolta.

A riprova, ci limitiamo a menzionare per ragioni di sintesi Cass., SS.UU. penali, (ud. 22.06.2023) 6.10.2023, n. 40797, che ha affermato il seguente principio di diritto: *“l'avvio della procedura fallimentare non preclude il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni attratti alla massa fallimentare per i reati tributari”*.

Più di recente, ricordiamo l'ordinanza interlocutoria della III Sezione Civile del 9.10.2025 n 253, con cui la Corte di Cassa-

zione ha rimesso alla Corte Costituzionale la *“questione di legittimità costituzionale - per violazione degli articoli 3, 24, 42 e 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1, Prot. Addiz. 1 alla CEDU - dell'art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp att. c.p.p. (come novellato dal decreto legislativo n. 14 del 2019 e applicabile dal 15 luglio 2022) nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le procedure esecutive individuali, anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi degli articoli 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., nonché alla confisca stessa, si applica la disciplina del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anziché la regola dell'ordo temporalis delle formalità pubblicitarie”*.

Se ne evince che il dibattito, anche dottrinale, resta sicuramente aperto e l'importanza delle questioni implicate e le conseguenti ricadute pratiche delle diverse soluzioni offerte impone un'attenta riflessione a tutti gli operatori del diritto.



BIBLIOGRAFIA:

TAMBURRINO, *Della tutela dei diritti. Delle ipoteche. Artt. 2808-2899*, in *Commentario del Codice Civile redatto da Magistrati e Docenti*, Utet

¹ Rispettivamente, in quanto ai sensi dell'art. 2779 c.c. "l'ipoteca recede davanti ai privilegi configurati nei primi dieci numeri dell'art. 2778 c.c." e stante il ritenuto "chiaro ed inequivocabile tenore letterale dell'art. 2748 c.c. (a mente del quale, ricordiamo, *Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio [2777, 2781]. I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente [2770, 2774]), di far prevalere, salvo deroghe eccezionali, che tali devono rimanere, il privilegio speciale sull'ipoteca, quantunque il primo sia assimilabile a quelli cd. "iscrizionali" e la seconda precedentemente iscritta")".*

² tra gli altri, G. TAMBURRINO, *Della tutela dei diritti. Delle ipoteche. Artt. 2808-2899*, in *Commentario del Codice Civile redatto da Magistrati e Docenti*, Utet.

³ Secondo cui, come noto, "L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento".

⁴ Per cui "il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'art. 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis c.c. siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dell'art. 2748 c.c., comma 2, e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti".

⁵ "Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati [2745 c.c.], rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi".

Network



WE ARE AN INDEPENDENT MEMBER OF
THE GLOBAL ADVISORY
AND ACCOUNTING NETWORK

Limatola Avvocati is a member of HLB International
a worldwide network of independent accounting firms
and business advisers

Sito / e-mail

www.limatolavvocati.it

[\[info@limatolavvocati.it\]](mailto:info@limatolavvocati.it)

Sedi e contatti

MILANO

Via Priv. Cesare Battisti, 2
20122
Tel. + 39 02.45.49.67.25

MODENA

Via Ciro Menotti, 21
41121
Tel. +39 059.42.70.206

ROMA

Via Nizza, 128
00198
Tel. +39 06.44.25.89.38

NAPOLI

Via Santa Lucia, 15
80132
Tel. + 39 081.245.14.01/03

PALERMO

Via Vittorio Alfieri, 36
90144
Tel. +39 091.56.49.876

NEWYORK

420 Lexington Avenue, STE. 2834
New York, N.Y. 10170
Tel. + 1 646.329.55.56



LinkedIn

www.linkedin.com/company/limatolavvocati